

Edizione di giovedì 26 Novembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 novembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

Nuova guida alla fattura elettronica – II° parte
di Roberto Curcu

ENTI NON COMMERCIALI

Le modifiche e la registrazione degli statuti delle sportive e degli ets
di Guido Martinelli

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione Ivs
di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie e movimentazioni su conti correnti di società terze
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Lavoratore autonomo e STP: le diverse modalità di determinazione del reddito a confronto
di Goffredo Giordano di MpO Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 novembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **ventunesima puntata** di **Euroconference In Diretta** si è aperta, come si consueva, con la **sessione “aggiornamento”**, nell’ambito della quale, oltre a richiamare tutte le principali novità della settimana, sono state approfondite le modalità di presentazione dell’**istanza** per il **contributo a fondo perduto** previsto dai **Decreti Ristori e Ristori-bis**.

Le successive sessioni sono state invece dedicate al **versamento del secondo acconto** delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali, nonché alla disciplina applicabile in caso di **dividendi percepiti da società semplici residenti in Italia**.

Nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”**, infine, ci si è soffermati sulla **comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito**, fornendo un esempio pratico di compilazione della stessa.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPERBONUS: CESSIONE PARZIALE ESCLUSA

2. TERMINE VERSAMENTO ACCONTI: CONTRIBUENTI “IN BILICO”

1. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E CONTRIBUTO A FONDO

PERDUTO

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Contributo a fondo perduto e conto corrente chiuso

Prima istanza fondo perduto (art. 25) presentata e liquidata, nel frattempo il conto corrente è stato chiuso, deve essere presentata nuova istanza indicando il nuovo iban?

O.M.

No, non è necessario presentare una nuova istanza.

Dopo l'emissione del mandato di pagamento, in caso di storni o scarti da parte della banca su cui il conto corrente è stato acceso, l'utente potrà infatti indicare un nuovo Iban su cui ottenere il riaccredito della somma, utilizzando una specifica funzionalità nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ad oggi questa procedura non è disponibile, ma ne è già stata prevista l'introduzione.

Si segnala, tuttavia, che la funzione sarà accessibile ai soli contribuenti, e non anche agli intermediari.

9

Comuni montani colpiti da eventi calamitosi e fondo perduto

La riapertura dei termini per il fondo perduto decreto rilancio articolo 25 per i soggetti con sede nei territori in stato di emergenza doveva avvenire attraverso provvedimento ADE. Si hanno notizie?

M.& P. SRL

L'articolo 60, comma 7 sexies, del Decreto Agosto (così come convertito in legge) ha previsto una riapertura dei termini a favore dei soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio e con domicilio fiscale/sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, classificati totalmente montani, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione

dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Come espressamente previsto dalla norma, la domanda può essere presentata *“entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”*.

Ad oggi non risulta essere stato emanato alcun provvedimento e ciò potrebbe avere effetti particolarmente penalizzanti per i potenziali beneficiari, nel caso in cui gli stessi presentino codici Ateco richiamati dalle disposizioni in materia di contributo fondo perduto dal Decreto Ristori e Ristori bis. Non è infatti stato chiarito se gli stessi, nelle more, debbano comunque presentare una nuova istanza, o debbano attendere l'accredito di entrambi i contributi dopo la riapertura dei termini prevista.

8

Proroga acconti anche per i forfettari

Proroga al 30/4 vale anche per i forfettari?

B.C.

Al ricorrere delle altre condizioni previste, anche i forfettari possono beneficiare della proroga del versamento del secondo acconto al 30.04.2021.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 98 D.L. 104/2020, espressamente richiamato anche dal successivo Decreto Ristori-bis (articolo 6 D.L. 149/2020), prevede quanto segue: *“La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162”*.

In forza del D.P.C.M. da ultimo richiamato, possono beneficiare del differimento, oltre che i soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione/inapplicabilità, anche i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi o dei forfettari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni, e imprese di cui agli articoli 5, 115 e 116 Tuir.

7

Tante comunicazioni quante sono le agevolazioni

Se beneficio di diverse agevolazioni per il superbonus (isolamento termico, impianto riscaldamento, serramenti, ...) allora devo fare tante comunicazioni per la cessione del credito? Anche se il cessionario è lo stesso? Quale è il senso?

S.T.

Si conferma che è necessario effettuare tante comunicazioni quanti sono gli interventi effettuati, anche se il cessionario è lo stesso. Si rende quindi necessario indicare, nel “quadro A” del modello di comunicazione, l'apposito codice che caratterizza l'intervento.

6

Contributo a fondo perduto e scarto dell'istanza: rimedi

In caso di scarto dell'istanza di richiesta a fondo perduto di cui al DL rilancio per controlli contabili, cosa è possibile fare?

C.L.

Il Provvedimento prot. n 358844/2020 del 20.11.2020 chiarisce che “*Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4*”.

Analoga preclusione non è prevista, invece, nel caso di scarto dell'istanza. Risulta quindi possibile inviare una nuova istanza con i dati corretti.

5

Comuni “in stato di emergenza” e istanza per il contributo a fondo perduto

Soggetti residenti in zone “in stato di emergenza” (ad es. Tempesta Vaia): va fatta richiesta di contributo in caso di calo aprile su aprile? Non mi pare che nella vecchia domanda, oltre a barrare l'apposita casella, venissero indicati anche altri dati.

F.N.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, ai soggetti che, sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, hanno barrato la casella relativa

al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo spetta e viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo.

Si ricorda, a tal proposito, che nella precedente istanza era prevista l'indicazione del dato del fatturato.

Il campo a tal fine previsto nell'apposita istanza poteva non essere compilato (e si intendeva, in tal caso, pari a zero) soltanto in assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi: era questa una situazione che poteva ricorrere, ad esempio, se l'attività era iniziata successivamente al mese di aprile 2019.

Non è quindi necessario presentare una nuova istanza per integrare il dato.

4

Accettazione credito ceduto: delega ad intermediario

L'accettazione del credito di imposta ricevuto, può essere delegata ad un intermediario?

T.ASS. B&V

Il provvedimento prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020 non richiama la possibilità, per il cessionario, di avvalersi di un intermediario per accettare o rifiutare i crediti d'imposta.

3

Superbonus: cessione parziale esclusa

La cessione del credito del superbonus può essere parziale o lo devo cedere tutto?

P.R.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 325/2020 ha confermato la possibilità di applicare uno sconto in fattura anche parziale.

Con riferimento, invece, alla cessione del credito, pur non sussistendo evidenti ragioni per prevedere differenze di trattamento, pare doversi attualmente escludere la possibilità di effettuare una cessione solo parziale del credito.

2

Termine versamento acconti: contribuenti “in bilico”

Se il Piemonte dal 28/11 esce dalla zona rossa come funzionano gli acconti? Resta il beneficio della zona rossa dell'allegato?

B.L.

Ai sensi dell'articolo 6 D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori bis”) il differimento del versamento del secondo acconto al 30.04.2021 trova applicazione, indipendentemente dall'intervenuta riduzione del fatturato, a favore dei soggetti Iva che esercitano le attività individuate nell'allegato 1 D.L. 137/2020 e nell'allegato 2 D.L. 149/2020 e che operano nelle c.d. “zone rosse”.

La norma non individua però la data con riferimento alla quale questa condizione deve essere verificata, e non sono intervenuti chiarimenti ufficiali sul punto.

In mancanza di difformi indicazioni, può ritenersi che assuma rilievo la situazione esistente alla data del 30.11.2020, termine di versamento degli acconti.

Questa conclusione, però, renderebbe incerto il quadro di applicazione della norma fino alla data di scadenza del termine: nel caso prospettato, quindi, i contribuenti che operano in Piemonte, inizialmente ricompresi tra i potenziali beneficiari della disposizione di cui al Ristori-bis, ne sarebbero esclusi appena due giorni prima del termine di scadenza.

Purtuttavia, una diversa conclusione, tesa a far coincidere il termine di riferimento con quello di entrata in vigore della norma, sarebbe del tutto incoerente con la finalità della stessa disposizione, finendo per penalizzare territori che, solo successivamente, sono stati ricompresi nella c.d. “zona rossa”.

1

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e contributo a fondo perduto

Il contributo “Ristori” spetta a tutte le attività comprese nell'all.1 al D.L. 137/2020 ma nella norma si parla sempre di imprese. Tale contributo spetta alle suddette attività anche se esercitate da lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata?

O. SAS

Sul punto si rendono sicuramente necessari chiarimenti ufficiali. Parte della dottrina, infatti, è già giunta ad escludere la possibilità, per questi contribuenti, di richiedere il contributo a fondo perduto, considerato che il Decreto Ristori mutua gran parte delle previsioni di cui all'articolo 25 D.L. 34/2020, ragion per cui devono ritenersi esclusi i contribuenti che non hanno avuto il diritto di beneficiare del primo contributo.

Tale interpretazione non si ritiene condivisibile, posto che il Decreto Ristori non richiama espressamente le cause ostative previste dall'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Tutto quanto non richiamato dalla più recente disposizione, dunque, deve ritenersi come non applicabile all'ultima agevolazione: si ritiene che il contributo a fondo perduto spetti, sussistendo gli altri requisiti, anche ai contribuenti iscritti alla gestione separata Inps, i quali dovranno a tal fine presentare apposita istanza.

Considerato tuttavia il termine per la presentazione delle domande (scadente il 15 gennaio 2021), tenuto conto della mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto e volendo adottare un comportamento prudentiale, si consiglia di non presentare immediatamente la domanda.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Nuova guida alla fattura elettronica – II° parte

di **Roberto Curcu**



Il **23 novembre 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una **guida alla nuova fattura elettronica**. Con il presente articolo si commenta la parte relativa alle **operazioni passive**. La parte relativa alle operazioni attive è stata commentata il 24 novembre ("[Nuova guida alla fattura elettronica – I° parte](#)").

Premettiamo innanzitutto che le le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28.02.2020**, poi modificato con [Provvedimento del 20.04.2020](#) sono già utilizzabili in via **facoltativa** dal **1° ottobre 2020**.

A decorrere dal **1° gennaio 2021** l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà **obbligatorio**, ma **tale obbligatorietà interesserà quasi esclusivamente le sole operazioni attive**.

Le operazioni "passive" per le quali sarà necessario adeguare i propri *software* alle nuove specifiche tecniche, sono limitate ad operazioni particolari, quali l'emissione di autofatture denuncia, l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento, le modalità di estrazione dei beni dai depositi Iva.

Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del *reverse charge* e della registrazione delle operazioni con l'estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

Partiamo dalle novità che riguardano il *reverse charge* nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il *reverse charge* in formato "cartaceo", anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una **fattura elettronica in reverse charge**, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla **stampa della stessa su carta**, alla integrazione (cioè all'indicazione della base imponibile, dell'aliquota e dell'Iva) e alla conservazione "analogica" del documento integrato.

Tuttavia, la **novità** consiste nel fatto che *“per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo Sdl l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso”*.

In sostanza, **in alternativa alle operazioni “manuali”** sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo Sdl un documento che riporta come **cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici**, come **cessionario/committente sé stesso**, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con *reverse charge*.

Le **istruzioni** diramate hanno il pregio di precisare che:

- come **numero fattura**, è consigliabile utilizzare una **numerazione distinta da quella utilizzata per le fatture attive**,
- che nel campo 1.6 va indicato l'IDSdl attribuito dal sistema di interscambio alla fattura dell'idraulico (con riferimento al caso prima richiamato),
- che, **come data del documento, va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura** dell'idraulico (sempre richiamando l'esempio proposto).

Ricordiamo infatti che nel **reverse charge interno**, l'integrazione della fattura del fornitore deve avvenire *“entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”*.

Per quanto riguarda le **operazioni con l'estero**, ed in particolare la **gestione degli acquisti**, ad oggi è possibile la gestione **“analogica” dell'operazione**, quale in particolare l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l'emissione di una autofattura cartacea; di **“elettronico” c'è solo la comunicazione dell'operazione con l'esterometro**. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il **reverse charge estero in forma elettronica**, evitando l'esterometro.

Immaginiamo quindi la **registrazione “analogica”** di una fattura per un acquisto comunitario: alla ricezione della fattura (normalmente un pdf allegato ad una mail), si **provvede alla stampa su carta**, all'**integrazione** della stessa con la base imponibile in euro, l'aliquota Iva e con l'imposta, alla **conservazione cartacea** della fattura integrata e alla **compilazione di un rigo dell'esterometro**, con il quale si comunica di aver ricevuto una fattura dal fornitore estero e di aver assolto l'Iva indicata nell'integrazione.

Grazie alle nuove specifiche tecniche, tale operazione **“manuale”** potrà essere sostituita dall'invio allo Sdl di un documento con **“tipo documento TD18”**, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente se stessi, come base imponibile e come Iva quella che si sarebbe indicata in sede di integrazione, e che confluisce nei registri Iva.

Anche in tale caso, le istruzioni diramate precisano che:

- come **numero fattura** è consigliabile utilizzare una numerazione distinta,
- **come data del documento va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura**, posto che, anche nell'integrazione di fatture di fornitori comunitari, **l'integrazione della fattura del fornitore deve avvenire "entro il mese di ricevimento" ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese**.

Con riferimento alle **autofatture per acquisti di servizi o di beni** (in genere già presenti in Italia) **da fornitori extracomunitari**, le istruzioni precisano che **la data da indicare nel documento, emesso con il "tipo documento" TD17 o TD19, è quella di effettuazione dell'operazione**. Infatti, in questi casi, differentemente dagli acquisti da soggetti comunitari, **il mese di competenza per l'assolvimento dell'Iva è quello di effettuazione dell'operazione, e non quello di ricezione della fattura**.

Il fatto di poter inviare a Sdl un documento contestualmente alla registrazione della fattura, evitando la integrazione cartacea o l'emissione di autofatture cartacee e l'invio dell'esterometro, è una facoltà che, immaginiamo, all'inizio sarà **adottata solo dalle grandi imprese**, in quanto quelle di minori dimensioni probabilmente non avranno interesse ad effettuare un **adeguamento software** per la gestione di magari poche operazioni.

Tuttavia, segnaliamo che **l'articolo 196 della bozza di legge di Bilancio, denominato "semplificazioni", prevede che, a partire dal 2022, l'esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica, entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive**.

In sostanza, la "semplificazione" consiste nel fatto che l'esterometro sarà abrogato, e **diventerà obbligatorio l'invio allo Sdl delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con "tipo documento" TD17, TD18, TD19 per l'assolvimento dell'IVA sulle fatture ricevute dall'estero**. In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.

ENTI NON COMMERCIALI

Le modifiche e la registrazione degli statuti delle sportive e degli ets

di **Guido Martinelli**



È obbligatoria la registrazione degli statuti degli enti associativi privi di personalità giuridica costituiti ai sensi degli [articoli 36 e ss. cod. civ.](#)?

Per poter rispondere dobbiamo ovviamente richiamare la **tariffa allegata** alla parte prima del **D.P.R. 131/1986** che prevede **l'obbligo di registrazione in termine fisso solo degli statuti delle Onlus** in virtù di quanto previsto dall'[articolo 22 D.Lgs. 460/1997](#), che, novellando la tabella allegata alla disposizione sulla imposta di registro, impone tale **adempimento**.

Sono invece previsti, tra gli atti da registrare solo in caso d'uso, le **scritture private non autenticate**, categorie alla quale appaiono essere riconducibili gli statuti delle **associazioni non riconosciute**, stante la loro natura di **contratto plurilaterale con comunione di scopo**.

Sembrerebbe pertanto, salvo i casi in cui sia richiesto da altra norma di carattere fiscale (ad esempio [articolo 148 Tuir](#)), che **la registrazione non sia obbligatoria**, eccetto che per le Onlus

In questo quadro ricordiamo che **il comma 18 dell'[articolo 90 L. 289/2002](#) prevede che le associazioni sportive si costituiscano per "atto scritto"** e che, **sul punto, anche il codice del terzo settore nulla prevede in materia di presunti obblighi di registrazione degli statuti degli ets privi di personalità giuridica**.

Ma in questo **apparente quadro di assenza di obblighi di registrazione** si pone, prima, il **registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche**, atto di mera valenza amministrativa, essendo stato approvato solo dall'ente pubblico Coni, che prevede, ai fini della iscrizione, l'assoggettamento ad imposta di registro degli statuti delle Asd non riconosciute, e, poi, [l'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 106/20](#) **istitutivo del RuntS che espressamente prevede:**

“Alla domanda di iscrizione sono allegati:

a) l'atto costitutivo.

b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate...;”

Pertanto un ets non riconosciuto, senza statuto registrato, **non potrà iscriversi al Runtis**.

A questo punto non possiamo, però, fare a meno di ricordare una norma dello **statuto del contribuente (L. 212/2000)**.

“Articolo 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)

- 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.*
- 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima”.*

Probabilmente una maggiore attenzione da parte del legislatore, così come era avvenuto per le Onlus, sarebbe stata opportuna anche per sportive e ets.

Cambiando parzialmente ottica, vogliamo ricordare una importante e condivisibile **nota del Ministero del lavoro, direzione generale del terzo settore (n. 10980 del 22.10.2020) in materia di statuti degli enti del terzo settore**.

Il documento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito pervenuto, **affronta il tema se una associazione non riconosciuta che si sia costituita con atto pubblico debba ricorrere alla medesima forma per le modifiche statutarie o se invece possa essere sufficiente il verbale di assemblea registrato presso l'ufficio delle entrate**; inoltre se la forma dell'atto pubblico sia necessaria anche per l'adozione delle modifiche necessarie ai fini della **iscrizione al Runtis**.

Il **Ministero**, in maniera del tutto condivisibile così conclude: ***“non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto per atto pubblico possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata [verbale di assemblea n.d.r.], troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti”***.

Si ritiene che **tale principio possa valere anche per gli statuti degli enti che non accedono al terzo settore, ivi compresi gli sportivi**.

Ovviamente, sul presupposto che **non sia statutariamente previsto l'obbligo** che le eventuali modifiche debbano necessariamente essere effettuate per atto pubblico.

In materia di **assemblee**, un altro punto va tenuto presente. I minorenni, anche se non votano, sono, in molti casi, comunque, **associati alla Asd che ha convocato l'assemblea**. Pertanto **entrano nei *quorum* costitutivi della assemblea stessa, ad esempio per le modifiche statutarie**.

Ecco il motivo per il quale diventa spesso opportuno valutare se sia il caso o meno di considerare gli atleti, a maggior ragione se minorenni, come **associati** o se sia preferibile limitare il loro ruolo a quello di **tesserati**.

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione lvs

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre** i contribuenti iscritti alla **gestione lvs artigiani e commercianti** dovranno effettuare **il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2020** dei contributi previdenziali.

Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione lvs, ovvero:

- **titolari** di imprese individuali **artigiane**;
- **titolari** di imprese individuali **commerciali**;
- **soci di società artigiane e commerciali** tenuti al versamento di contributi previdenziali,

sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti, si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla [circolare Inps n. 28/2020](#).

La circolare ha infatti stabilito che, per l'anno 2020:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **è pari a 15.953 euro**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari **a 78.965 euro**;
- il massimale di 78.965 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione **con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996** o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo** è pari, **per il 2020, a 103.055 euro**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di 15.953 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, **per l'anno 2020, a 47.379 euro**; per i **redditi superiori a**

47.379 euro annui resta confermato l'aumento **dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'**articolo 3-ter L. 438/1992**.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:

SOGGETTI	REDDITO	ALiquota ARTIGIANI	ALiquota COMMERCANTI
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	fino a € 47.379 Da 47.379,01 fino a € 78.965*	24% 25%	24,09% 25,09%
collaboratori di età inferiore a 21 anni	fino a € 47.379 Da 47.379,01 fino a € 78.965*	21,90% 22,90%	21,99% 22,99%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il **reddito massimale** è aumentato fino ad **€ 103.055**.

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito** da assoggettare all'imposizione, deve essere preso in considerazione il **totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2019**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti.

Si ricorda che, per i per i **soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti**, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla **quota di partecipazione agli utili**, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le **società partecipate in regime di trasparenza**.

Per i **titolari di impresa individuale** in **contabilità ordinaria**, il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo **RF101** del Modello Redditi 2020, mentre gli imprenditori in **contabilità semplificata** devono far riferimento al reddito indicato al rigo **RG36**.

I **soci di società di persone**, i **collaboratori di imprese familiari** (i cui contributi sono versati dal titolare) e i **soci di società trasparenti** che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto devono fare riferimento al rigo **RH14**, mentre per i soggetti che hanno adottato il "**regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**" il **reddito di riferimento** per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, al rigo **LM6** (reddito lordo o perdita) – il rigo **LM9** col. 3 (perdite pregresse), avendo però barrato la casella "Impresa" o "Impresa familiare".

Per i contribuenti in **regime forfetario** il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è invece quello dichiarato nel quadro LM al rigo **LM34 col. 1** (– il rigo **LM37 col. 1**).

Per i **soggetti forfetari che hanno optato per il regime contributivo agevolato** i contributi vanno **ridotti del 35%**.

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si deve far riferimento, per il calcolo del contributo, all'indicazione data nella [circolare Inps n. 79 del 01.07.2020](#), ovvero alla seguente formula:

$$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1} + \text{col. 2} + \text{col.3}) + [RG31 - (RG33+RG35, \text{col.1} + \text{col. 2}, + \text{col. 3})] +$$

[somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2019 un reddito pari a **€ 40.000**. Il contribuente deve versare, oltre al saldo 2019, anche gli acconti per il 2020, così determinati con applicazione del metodo storico:

- **€ 40.000 – € 15.953** (reddito minimale previsto per il 2020) = **€ 24.047** (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
- **€ 24.047*24,09%= € 5.792,92** (totale dell'acconto dovuto);
- **1° acconto 2020: € 2.896,46** versato entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
- **Il acconto 2020: € 2.896,46 da versare entro il 30 novembre 2020.**

Per quanto riguarda i **metodi di determinazione degli acconti 2020**, anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il **metodo storico** e quindi determinare l'acconto sulla base delle risultanze del modello Redditi 2020, come sopra descritte, ovvero utilizzare il **metodo previsionale**, presumendo di conseguire un reddito nel 2020 inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Infine, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento ufficiale sulla possibilità di prorogare anche il versamento dell'acconto 2020 alla Gestione Ivs al 30.04.2021 per effetto dell'emergenza sanitaria, nel caso in cui si presentino i requisiti per poter beneficiare della proroga. Per quanto riguarda i **metodi di determinazione degli acconti 2020**, anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il **metodo storico** e quindi determinare l'acconto sulla base delle risultanze del modello Redditi 2020, come sopra descritte, ovvero utilizzare il **metodo previsionale**, presumendo di conseguire un reddito nel 2020 inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie e movimentazioni su conti correnti di società terze

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E NOVITÀ IVA COMUNITARIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **movimentazioni** dei **conti correnti di società terze** possono assumere rilievo, nell'ambito dell'accertamento, soltanto se sussistono **elementi indiziari** che ne fanno emergere la **riferibilità alla società**: è questo il principio che è stato ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 26768**, depositata ieri, **25 novembre**.

Il caso riguarda un **contribuente** esercente attività di parrucchiere, il quale veniva raggiunto da un **avviso di accertamento**, emesso nei suoi confronti tenendo conto delle **indagini bancarie** svolte anche in relazione ai **conti correnti di due società** (una S.n.c. e una S.r.l.).

Il contribuente **impugnava l'avviso di accertamento, ricostruendo analiticamente le movimentazioni** in uscita riscontrate dalla Guardia di finanza e individuando singolarmente i **soggetti beneficiari** dei prelevamenti per **ciascun conto corrente**.

La **Corte di Cassazione**, con la sua **ordinanza**, ha ritenuto **fondati i motivi di impugnazione** da parte dello stesso.

Sul punto ha ricordato che, in tema di **accertamento** fondato sulle **verifiche di conti correnti**, l'**onere probatorio** dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i **dati risultanti dai conti correnti**: si determina, quindi, **un'inversione dell'onere della prova** a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, **analiticamente**, per **ogni versamento bancario**, che **il movimento non può essere ricondotto ad operazioni imponibili**.

Se il contribuente fornisce la **prova analitica** delle **singole movimentazioni**, il giudice è tenuto ad effettuare una **valutazione altrettanto analitica**: voce per voce, senza poter giungere a conclusioni riguardanti interi gruppi di movimenti.

L'**Amministrazione finanziaria**, poi, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai

consolidato, può legittimamente estendere le indagini bancarie anche ai **congiunti del contribuente persona fisica**, come anche agli **amministratori della società contribuente**: possono, in altre parole, essere effettuate **indagini** anche sui **conti correnti bancari formalmente intestati a soggetti terzi**, ma che si ritengono **connessi ad inerenti** al reddito del contribuente.

Contrasti giurisprudenziali esistono però sull'**onere probatorio** imposto in questi casi all'Amministrazione finanziaria.

Secondo alcune pronunce, infatti, le presunzioni in esame si estendono ai **soggetti "collegati"** per il **semplice fatto che i conti siano riferibili al contribuente accertato** (Corte di Cassazione, n. 15172/2009, n. 1898/2016, n. 3628/2017, n. 20118/2018).

Ad esempio, con la **sentenza n. 20118/2018** i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto utilizzabili i **dati bancari dei soci e degli amministratori** *"ove risulti la **sostanziale riferibilità all'ente dei conti o di singoli elementi** di essi, trattandosi di elementi anche indiziari che possano far ritenere la riferibilità dei movimenti bancari all'impresa. La qualifica di soci determina un legame talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti. Una volta accertata, anche tramite presunzioni, la riferibilità dei conti correnti dei terzi alla società, operano, senza alcuna limitazione, i criteri, anche di natura presuntiva, stabiliti per tale modalità di accertamento"*.

In altre pronunce, invece, è emersa la diversa tesi che collega la possibilità di estendere le **presunzioni** alla **dimostrazione**, da parte dell'**Agenzia delle Entrate**, della **ric conducibilità del conto al soggetto accertato** (Corte di Cassazione, n. 17390/2010, n. 17387/2010, n. 12817/2018, n. 23859/2019).

La pronuncia in esame accoglie questa seconda interpretazione, stabilendo che *"solo se vi è la **dimostrazione della concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie** trova applicazione l'articolo 32, comma 1, n. 2 e 7, D.P.R. 600/1973, che, attribuendo all'ufficio delle imposte il potere di procedere a **accertamenti bancari**, prevede espressamente una **presunzione legale a carico del contribuente**, ciò che comporta una vera e propria inversione dell'onere della prova in forza della quale egli è tenuto a **giustificare i vari movimenti bancari e dimostrare che gli stessi sono estranei al reddito non essendo a lui di fatto riferibili, senza che rilevi, in senso contrario, la regolarità formale della documentazione aziendale** (Cass. Civ., 7 febbraio 2008, n. 2843)"*.

È dunque incorso in **violazione di legge** e ha **omesso di esaminare tale fatto decisivo**, il giudice di appello che ha **consentito l'utilizzazione**, ai fini probatori, delle **movimentazioni dei conti correnti di società terze**, senza valutare la sussistenza di **elementi indiziari** che ne facessero emergere la riferibilità alla società.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Lavoratore autonomo e STP: le diverse modalità di determinazione del reddito a confronto

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Premessa

Come è già ampiamente noto ai fini della qualificazione dei **redditi prodotti dalle Società Tra Professionisti** occorre fare riferimento alla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2018](#).

Nonostante tale intervento dell'Amministrazione Finanziaria riguardi, nello specifico, la qualificazione dei redditi prodotti dalle **Società tra Avvocati**, di sicuro vengono enunciati alcuni principi di carattere generale.

Si ricorda che, in base alla L. 183/2011 e al D.M. 34/2013, la STP può essere costituita nella forma di:

- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative (in tal caso con un numero di soci non inferiore a 3).

Già nel 2013 il CNDCEC (Cfr. Circolare n. 34/IR/2013) aveva evidenziato la specificità dell'oggetto sociale e il contenuto prettamente intellettuale dell'attività svolta dalla STP sperando (invano) in un intervento dell'Amministrazione Finanziaria volto a qualificare i redditi prodotti da tali organismi nell'ambito di quelli di natura professionale.

Infatti, in questo contesto, l'organizzazione dell'attività assume un ruolo del tutto accessorio e di mero supporto all'attività del professionista.

L'Agenzia delle Entrate, invece, ha osservato che, ai fini della **qualificazione dei redditi delle STP**, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, posto che tali società non costituiscono un **genere autonomo con causa propria**, ma appartengono alle società

tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Qual è la conseguenza di tale orientamento?

Il reddito prodotto dalle s.n.c., s.a.s. e delle società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'[articolo 73 comma 1 del TUIR](#) è **considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga**.

Pertanto, occorre applicare il principio di competenza in luogo di quello di cassa (tipico delle attività professionali).

È il caso di precisare che dottrina e giurisprudenza sono perfettamente concordi che l'attività professionale è profondamente diversa dall'attività imprenditoriale in quanto la prima si fonda sulla prestazione d'opera intellettuale, sulla consulenza svolta dal professionista "*c.d. intuitu personae*". A differenza dell'impresa, l'organizzazione dello studio è considerata accessoria e di mero aiuto alla prestazione professionale.

Ma quali sono le principali differenze derivanti dalla determinazione del reddito di impresa per le STP rispetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo?

Continua a leggere accedendo al seguente link <https://mpopartners.com/articoli/lavoratore-autonomo-stp-diverse-modalita-determinazione-reddito-confronto/>